

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Determina n. 852/2018.**

**OGGETTO: PROGETTO DI CENTRO PER LA MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI DI CARTA, CARTONE, CARTONCINO, PLASTICA, CASCAMI TESSILI, ECC., IN ZONA INDUSTRIALE DI GALATONE. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. PROPONENTE: CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA DI MANTA ANNA TERESA & C. S.A.S. (P. IVA 0213560750). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).**

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- la Deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020. Poiché alla data del 31 marzo 2018 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, *“è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”*.
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella

Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

#### Premesso:

- che in data 19/06/2017 è stata acquisita agli atti della Provincia di Lecce, al protocollo n. 35735, nota 14/06/2017, prot. n. 14271, con cui il S.U.A.P. del Comune di Galatone ha inoltrato istanza di Verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. 11/2001, riguardante un **progetto di centro per la messa in riserva e recupero di rifiuti di carta, cartone, cartoncino, plastica, cascami tessili, ecc.**, in zona industriale di Galatone, proposto per l'approvazione da CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA di Manta Anna Teresa & C. S.a.s.;
- che la verifica di assoggettabilità è stata richiesta in quanto il progetto, riconducibile alle fattispecie di cui al Paragrafo 7, punto "z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato digitale, i seguenti elaborati scritto-grafici:
  - 1. Relazione tecnica d'impianto per rilascio verifica di assoggettabilità a VIA (di data 03/06/2017);
  - 2. Studio Preliminare Ambientale per rilascio verifica di assoggettabilità a VIA (03/06/2017);
  - 3. Planimetria intervento proposto (Planimetria generale stato dei luoghi, Layout attrezzature e depositi, Layout viabilità interna ed esterna, Schema impianto trattamento acque meteoriche esistente, Schema impianto trattamento acque meteoriche proposto);
- che il Servizio Ambiente – Ufficio V.I.A. della Provincia di Lecce, con nota n. 37948 del 27/06/2017, indirizzata per conoscenza al proponente, ha chiesto al S.U.A.P. del Comune di Galatone di documentare l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, richiamando con l'occasione gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che in data 30/06/2017 è stata acquisita (al protocollo n.38650) nota 29/06/2017, prot. n. 15348, con cui il S.U.A.P. del Comune di Galatone ha informato dell'avvenuta pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'Albo Pretorio comunale, del pubblico avviso del procedimento di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA;
- che con successiva nota n. 17895 del 31/07/2017, acquisita al protocollo in ingresso n. 45718/2018, il S.U.A.P. del Comune di Galatone ha trasmesso attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- che l'Ufficio V.I.A., con nota n. 50868 dello 04/09/2017 (successivamente rettificata con nota n. 55405 del 22/09/2017), ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento avente ad

oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 - L.R. 11/2001, inerente un progetto di centro per la messa in riserva e recupero di rifiuti di carta, cartone, cartoncino, plastica, cascami tessili, ecc., in zona industriale di Galatone, e contestualmente alla indizione di Conferenza di Servizi istruttorie, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;

- che ARPA Puglia - DAP Lecce, giusta nota n. 56755 del 21/09/2017 (in atti al protocollo n.55453 del 22/09/2017), ha formalizzato una richiesta di integrazione degli elaborati tecnici di progetto;
- che la suddetta richiesta della Agenzia è stata portata a conoscenza del proponente con comunicazione del 27/09/2017 (prot. n. 56442);
- che con nota n. 160159 del 18/10/2017, registrata al protocollo n.62798 del 19/10/2017, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE - AREA NORD, rilevato che il procedimento « ... *attiene allo spostamento dell'impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali dalla sede attuale in zona industriale del Comune di Galatone ad altro lotto della stessa zona industriale ...*» e che « ... *il ciclo di lavorazione non subirà modifiche ...*» ha comunicato, per quanto di competenza, l'insussistenza di motivi ostativi alla nuova localizzazione, con la puntualizzazione che « *per quanto attiene alle modalità previste per la gestione dei reflui civili risulta opportuno rammentare sin d'ora l'obbligo di adeguamento al R.R. n. 7/2016; l'approvvigionamento idrico potabile, invece, dovrà essere assicurato anche per lavabi e docce* »;
- che in data 05/12/2017 è stata acquisita agli atti della Provincia di Lecce, al protocollo n. 74142, nota 27/11/2017, prot. n. 27054, con cui il S.U.A.P. del Comune di Galatone, ha inoltrato la seguente documentazione integrativa, di riscontro alle richieste di ARPA PUGLIA:
  - 1. Relazione tecnica integrativa a seguito di richiesta ARPA (di data 15/11/2017);
  - 2. Valutazione previsionale di impatto acustico (07/10/2017);
- che nota n. 1895 dell'11/01/2018 (in atti al protocollo n.2352 del 12/01/2018), diretta per conoscenza anche al proponente, ARPA Puglia - DAP Lecce, a seguito dell'istruttoria dei sopra menzionati elaborati integrativi, ha richiesto ulteriore documentazione;
- che in allegato a nota S.U.A.P. del Comune di Galatone n. 6262 del 12/03/2018, acquisita in atti il 30/03/2018 (al protocollo n. 16904), è pervenuta la seguente documentazione:
  - 1. Relazione tecnica integrativa (di data 05/03/2018);
  - 2. Piano di monitoraggio ambientale (05/03/2018);
  - 3. Valutazione previsionale di impatto acustico (23/02/2018);
- che la suddetta documentazione (in atti al protocollo n. 16904/2018) è stata inoltrata, in formato digitale, ARPA Puglia - DAP Lecce, con nota di trasmissione dello 06/04/2018 (prot. n. 21555);
- che con nota n. 31137 del 14/05/2018, registrata al protocollo n.28221 del 15/05/2018, ARPA Puglia - DAP Lecce ha espresso le proprie valutazioni conclusive sul progetto;

**Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.**

La proponente Carta da Macero Galatea Malerba s.a.s. di Manta Anna Teresa & C., con sede in Galatone alla zona industriale lotto n.190, è già titolare di autorizzazione all'esercizio di un centro per la raccolta e la riduzione volumetrica mediante anche triturazione di carta, cartone, cartoncino, plastica, cascami tessili, ecc., oltre allo stoccaggio provvisorio, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Lecce con Determinazione del Dirigente del Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche Protocollo n.56125 del 16/09/2015, "Provvedimento conclusivo del SUAP della Provincia di Lecce che recepisce la Determinazione n.1494 del 15/09/2015 del Dirigente del Servizio Ambiente, efficace dal 15/9/2015", con successivo rilascio da parte del Comune di Galatone dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.12/2015 del 22/09/2015 per il trattamento di:

Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità annua (t)	Operazione di recupero
1.1	150101, 150105, 150106, 200101	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	50.000	R3, R13
2.1	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	Rifiuti di vetro in forma non dispersibile	1.000	R13
3.1	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	10.000	R13
3.2	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	10.000	R13
3.3	150104, 150105, 150106, 191203	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	3.000	R13
3.5	150104, 200140	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi ed acciaio anche stagnato,	300	R13
3.11	090107	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografi a contenenti argento e suoi composti	100	R13
5.7	160216, 170402, 170411	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	750	R13
6.1	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	Rifiuti di plastica, ecc.	7.700	R13
9.1	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	10.000	R13
			<b>92.850</b>	

L'azienda è dotata di Sistema Ambientale Certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, con certificato n. IT251433, e ISO 9001:2008, con certificato n. IT251611.

La verifica di assoggettabilità a procedura di VIA è stata richiesta ai fini di trasferimento dell'attività, nell'ambito della medesima Zona Industriale del Comune di Galatone, dal lotto 190 al lotto 202, senza modifiche della tipologia e quantità dei rifiuti inseriti in autorizzazione.

Il nuovo sito dell'impianto (lotto ASI 202) è distinto in catasto terreni al Foglio di mappa n. 6, particelle 293, 311, 312, 313, 314 e 315, con accesso dall'asse di spina della zona industriale. Lo stesso è tipizzato, dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Galatone, come "Zona del Piano territoriale ASI di tipo D1".

L'area di nuovo insediamento ha una superficie totale di circa 10.000 m<sup>2</sup>, ripartita in:

- superficie totale coperta pari a circa 2.774,21 m<sup>2</sup>, di cui circa 2633,59 m<sup>2</sup> rappresentati da corpi di fabbrica destinati a lavorazione del rifiuto in ingresso, stoccaggio istantaneo, deposito della materia prima secondaria, mentre la restante superficie destinata a locali uffici e servizi igienici;
- superficie totale scoperta pari a circa 5894,79 m<sup>2</sup> rappresentata da piazzale di manovra e parcheggio scoperto di autoveicoli, container e presse portatili sia vuote sia piene e a perfetta tenuta stagna;
- superficie destinata a verde privato di circa 1331,00 m<sup>2</sup> piantumata.

Sono state realizzate alcune modifiche ai manufatti esistenti, per una rimodulazione degli spazi interni e l'installazione di tutte le apparecchiature per consentire il trasferimento dell'attività senza interruzione del servizio prestato ai propri clienti e soprattutto al Consorzio COMIECO.

Più distintamente il centro comprende le aree funzionali di:

- scarico temporaneo e selezione eseguita all'interno del capannone n.1 del rifiuto trattato;
- triturazione e/o compattazione del prodotto selezionato per la produzione delle balle di materia prima secondaria per la successiva messa in riserva prima della partenza per le cartiere o per altri committenti eseguita all'interno del capannone n.1 e n.3;

Il rifiuto lavorato e depurato dalle eventuali non conformità, completato sotto forma di balle, viene poi prelevato dall'uscita della pressa e trasportato nel capannone n.2 destinato al solo stoccaggio temporaneo prima del carico definitivo per il trasporto raggruppando le diverse materie prime secondarie per tipologia omologa.

Tutta l'area dello stabilimento risulta inoltre essere interamente recintata, illuminata e dotata di adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne con impianto di trattamento e accumulo delle acque meteoriche ricadenti nell'area.

La pavimentazione è in cemento industriale all'interno dei diversi opifici, mentre l'intero piazzale esterno, dotato d'impianto di raccolta acque meteoriche, assecondando la pendenza naturale del lotto fino alla vasca di raccolta e sedimentazione, è costituito da manto di asfalto bituminoso. L'area esterna è al momento utilizzata esclusivamente quale spazio per la movimentazione di veicoli per l'accesso ai diversi opifici presenti sul lotto.

A seguito della nuova redistribuzione degli spazi interni al lotto e della creazione della nuova area parcheggio esterna, l'attuale sistema di trattamento delle acque meteoriche (che prevede il conferimento a ditta autorizzata entro le 48 ore successive all'evento per il suo smaltimento) verrà modificato installando: un filtro a coalescenza con capacità pari a 70 l/s idoneo alla tipologia di acque meteoriche da trattare, l'installazione a valle di una vasca di riutilizzo e la creazione di una trincea drenante per lo smaltimento delle acque in eccesso.

L'approvvigionamento idrico per i servizi igienici avviene mediante rifornimento di acqua potabile tramite autobotte poiché la zona industriale è sprovvista di rete idrica AQP. I liquami prodotti dai soli uffici e dai servizi igienici (ricordiamo che per il ciclo produttivo non è necessario alcun contributo di liquidi), sono convogliati verso pozzo nero a perfetta tenuta stagna giacché la rete fognante consortile utile per l'immissione come rifiuto di tipo domestico non raggiunge il lotto in oggetto.

L'acqua potabile per il consumo umano/fisiologico è fornita in bottiglie commerciali sigillate.

Le operazioni di recupero rifiuti da svolgere sono classificabili come R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze

*organiche non utilizzate come solventi” ed R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”, conformemente all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.*

L’attività produttiva ipotizzata sul nuovo lotto comporterà una diversa gestione degli spazi interni e delle superfici coperte per consentire di sfruttarli al meglio e ottimizzare le operazioni di carico e scarico dei prodotti in lavorazione.

La potenzialità dell’impianto nella futura configurazione è indicata in:

- stoccaggio istantaneo massimo: 3.688 tonnellate;
- quantità massima annua di rifiuti speciali non pericolosi trattabili: 92.850 tonnellate;
- quantità massima giornaliera di trattamento: 309,50 tonnellate.

Sulla scorta dell’analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L’area oggetto d’intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come “Zona del Piano territoriale ASI di tipo D1”. La localizzazione dell’impianto è pertanto conforme alle disposizioni del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore” è stato approvato con D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l’opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l’intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L’intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatone. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Gli impatti ambientali dovuti all’esercizio dell’impianto possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;
- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l’impianto, flusso veicolare delle utenze private).

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell’area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali, artigianali e di servizi.

Il sito d’insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s’inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L’analisi svolta sui caratteri dell’area in esame ha evidenziato l’assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l’identificazione dello stato attuale dell’ambiente, degli effetti ambientali connessi con l’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant’altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l’ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;

- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

**Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galatone dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, a far data dal 15/06/2017;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 72 del 22/06/2017;senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto espressi da ASL LECCE – Area Nord e da ARPA Puglia – DAP Lecce;

**Ritenuto:**

- che l'assenso senza condizioni del Comune di Galatone è da considerarsi acquisito, in forza di quanto disposto all'art.14-ter, c. 7, della L. 241/90;

**Valutato:**

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di **centro per la messa in riserva e recupero di rifiuti di carta, cartone, cartoncino, plastica, cascami tessili, ecc.**, in Zona Industriale di Galatone, proposto per l'approvazione da **CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA di Manta Anna Teresa & C. S.a.s. (P. IVA 0213560750)**, così come descritto negli elaborati tecnici richiamati in narrativa, **escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- di precisare che l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - le operazioni di recupero consisteranno in R3 - *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi* e R13 - *messa in riserva*;
  - la tipologia del rifiuti ammissibile al recupero in impianto è data, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., dalle tipologie e quantità riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità annua (t)	Operazione di recupero
1.1	150101, 150105, 150106, 200101	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	50.000	R3, R13
2.1	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	Rifiuti di vetro in forma non dispersibile	1.000	R13
3.1	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	10.000	R13
3.2	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	10.000	R13
3.3	150104, 150105, 150106, 191203	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti di sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	3.000	R13
3.5	150104, 200140	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi ed acciaio anche stagnato,	300	R13
3.11	090107	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografi a contenenti argento e suoi composti	100	R13
5.7	160216, 170402, 170411	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	750	R13



6.1	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	Rifiuti di plastica, ecc.	7.700	R13
9.1	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	10.000	R13
			<b>92.850</b>	

- la potenzialità dell'impianto risulta così individuata:
  - *capacità massima annua* di rifiuti speciali non pericolosi trattabili: **92.850** tonnellate;
  - *stoccaggio istantaneo massimo*: **3.688** tonnellate;
  - *capacità massima giornaliera* di trattamento: **309,5** tonnellate;
  - *capacità massima giornaliera* di recupero per l'operazione R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi: **50** tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
  - le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
  - gli esiti del monitoraggio ambientale, come definito nel Piano di monitoraggio, dovranno essere trasmessi agli Enti preposti;
  - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

#### Prescrizioni ARPA Puglia

- Acque sotterranee - Qualora dai risultati del monitoraggio eseguito nei punti proposti ( $P_m$  pozzo di monte e  $P_v$  pozzo di valle), dovesse emergere la necessità di effettuare degli approfondimenti, si valuterà l'opportunità di far realizzare al Gestore dell'impianto ulteriori punti di monitoraggio;
- Scarichi idrici - Il monitoraggio delle acque meteoriche dovrà essere effettuato nel punto di campionamento indicato nella Tav. 1 allegata al Piano di Monitoraggio Ambientale (pozzetto di controllo finale acque meteoriche). I parametri da analizzare saranno quelli di cui alla Tab. 4, Parte 111, All. 5 del D.Lgs. 152/2006 e con una frequenza annuale;
- Emissioni diffuse - Per il monitoraggio della qualità dell'aria, dovranno essere eseguiti con cadenza annuale e nelle più gravose condizioni di esercizio, n. 4 campionamenti di durata oraria in punti considerati significativi in base alla direzione del vento dominante, in condizioni di calma (< 0,1 m/s). Prima della messa in esercizio dell'attività produttiva dovrà essere concordato, con ARPA - DAP di Lecce, l'ubicazione dei punti di campionamento sulla base del Layout effettivo del ciclo produttivo.
- Rumore - Si prescrive che oltre alle misurazioni delle emissioni sonore da effettuarsi con gli impianti trasferiti e a regime, si eseguano delle misure di acustica ogni qualvolta intervengano delle modifiche alle sorgenti sonore, ovvero ogni tre anni, al fine di verificare che nessuna modifica

accidentale delle emissioni sia avvenuta.

*Prescrizioni Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce*

- obbligo di adeguamento al R.R. n. 7/2016 per quanto attiene alle modalità di gestione dei reflui civili;
  - obbligo di rifornire lavabi e docce con acqua potabile;
- di fare salva ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la autorizzazione dell'impianto di progetto;
- l'**efficacia** temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
- di **notificare** il presente provvedimento alla proponente **CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA di Manta Anna Teresa & C. S.a.s.**, per il tramite del **S.U.A.P del Comune di Galatone**;
- di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
- ARPA PUGLIA – DAP Lecce ([dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it));
  - ASL LECCE – Area Nord ([dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
(Ing. Rocco Merico)**